



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 952/06 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da

E. G., rappresentato e difeso dall'Avv. Donato Di Bona

**contro**

Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Ferrazzoli

**Oggetto : Azione di risarcimento danni.**

**Conclusioni : come in atti.**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione del 23/03/2006, l'attore conveniva in giudizio l'Alitalia al fine di essere risarcito in conseguenza dell'evento verificatosi in data 18/10/2005.

Avendo stipulato un contratto di trasporto aereo da Roma a Vienna e ritorno con la compagnia convenuta ( con partenza il 18/10/2005 alle ore 21:20 ), l'istante subiva il ritardo dell'aeromobile, che partiva da Roma alle 00:40.

Durante l'attesa, inoltre, nonostante le sue richieste, il personale dell'Alitalia non forniva alcuna informazione circa le cause del ritardo, né indicazione sui diritti spettanti ai passeggeri in tali evenienze, né alcuna assistenza durante la permanenza presso l'aerostazione.

Ignorando così i propri diritti, l'attore sosteneva per suo conto le spese di vitto e telefono nel corso dell'attesa in aeroporto, per un importo di €30,00, somma corrispondente al costo medio di un pasto con bevande e di due comunicazioni telefoniche.

Giunto a Vienna a notte inoltrata, poi, l'attore, non potendo servirsi della metropolitana, usufruiva a sue spese di un trasporto tramite taxi per lo spostamento dall'aerostazione di Vienna all'albergo sito nella capitale : in tal senso produceva in giudizio la ricevuta del taxi di importo pari ad €45,00.

In conseguenza della vicenda, l'istante lamentava quindi uno stress da viaggio ( dovendo partecipare ad un convegno medico che iniziava il 19/10/2005 ) tale da configurare per lo stesso un danno esistenziale, quantificato nella misura di €500,00.

Costituendosi in giudizio, l'Alitalia – pur ammettendo la circostanza del ritardo del volo aereo - contestava integralmente le richieste attoree, in quanto non adeguatamente supportate sul piano probatorio.

La causa veniva quindi posta in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

All'esito dell'istruzione dibattimentale, appare legittimo accogliere parzialmente le domande svolte dall'attore.

In materia, l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte afferma “ *la risarcibilità dei danni patiti dagli utenti di compagnie aeree per il ritardo ( o l'inadempimento ) nell'esecuzione del contratto di trasporto, allorquando il vettore non dimostri di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ex art. 942 cod. nav., ovvero non provi l'impossibilità della prestazione derivata da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c.* “ ( per tutte, Cass. Civ. 25/08/1992 n. 9854 ).

Chiarisce, in particolare, la Cassazione ( vedi Cass. Civ. , sez. III, 27/10/2004 n. 20787 , conf. da Cass. Civ. 4852/1995 ) che “ *la norma dell'ordinamento interno che regola la materia della responsabilità del vettore per il ritardo ( o l'inadempimento ) nel trasporto di persone è l'art. 942 del codice della navigazione* “.

Siffatta norma dispone al riguardo che “ *il vettore risponde del danno per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, nonché per i sinistri che colpiscono la persona del*

*passaggero, dall'inizio delle operazioni di imbarco al compimento di quelle di sbarco, a meno che provi che egli e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno “.*

In buona sostanza – continua la Cassazione – la disposizione citata “ *stabilisce una presunzione di responsabilita' a carico del vettore. Per liberarsi della quale, il vettore è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.*

*Non basta, peraltro, la prova generica dell'uso della normale diligenza secondo il criterio di valutazione stabilito dall'art. 1176 comma 2 c.c., ma occorre la specifica indicazione delle misure concrete adottate e l'individuazione della causa che ha provocato il danno, con la conseguenza che rimangono a carico del vettore i danni da causa ignota .*

*Il caso fortuito - conclude la Suprema Corte – e la forza maggiore, quali fattori estranei all'organizzazione del trasporto, concretano causa non imputabile al vettore ex art. 1218 c.c. e ne escludono la responsabilita' solo se egli non sia riuscito a prevenire l'evento nonostante l'adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto “.*

Gli stessi principi valgono in tema di contratto di trasporto aereo internazionale di persone ( regolato dagli artt. 17, 18 e 19 della convenzione di Varsavia del 12/10/1929, emendata dal protocollo de l'Aja del 28/09/1955 ).

In materia, è altresì intervenuto il Regolamento CE 11/02/2004 n. 2004/261/CE, con cui sono state approvate nuove regole in tema di assistenza ai passeggeri in caso, fra l'altro, di ritardo prolungato del volo, sulla scorta della considerazione per la quale “ *i passeggeri il cui volo subisce un ritardo di durata definita dovrebbero beneficiare di un'adeguata assistenza “*, precisando che “ *affinché i passeggeri possano efficacemente esercitare i propri diritti, essi dovrebbero essere pienamente informati in merito ai loro diritti in caso di...ritardo prolungato “.*

L'art. 6 del citato Regolamento dispone nello specifico che “ *qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sara' ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto...di due o piu' ore per tutte le tratte aeree...il vettore aereo operativo presta ai passeggeri l'assistenza prevista nell'art. 9, par. 1, lett. a) e nell'art. 9, par. 2.*

*E il detto articolo 9 – che disciplina il diritto all'assistenza – dispone che “ il passeggero ha diritto a titolo gratuito :*

- *a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa ;*
- *ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica “.*

Recita infine l'art. 14 ( in tema di obbligo di informare i passeggeri in merito ai loro diritti ) : “ *il vettore aereo operativo provvede affinché nella zona di registrazione sia affisso, in modo chiaramente visibile e leggibile per i passeggeri, un avviso contenente il testo seguente : in caso di volo ritardato di almeno due ore, rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di assistenza “.*

Orbene, nel caso di specie appaiono sufficientemente provate – in quanto non specificamente contestate – le seguenti circostanze :

- il ritardo di circa tre ore del volo aereo da Roma a Vienna ;
- la mancata informazione ed assistenza al passeggero ;
- il danno, quale conseguenza immediata e diretta del ritardato atterraggio all'aeroporto di Vienna, derivante all'attore dall'esborso di €45,00 quali spese di taxi, spese non previste, stante la disattivazione dei servizi di autobus e ferrovia, rispettivamente oltre le ore 0:05 e 23:35 ( come provato dall'istante ).

Discorso a parte va fatto per la spesa aggiuntiva di €30,00 ( a titolo di vitto e telefonate ) sopportata dall'attore per la ritardata partenza : sebbene non provata giudizialmente, infatti, la stessa va ritenuta presuntivamente probabile in base ad un triplice ordine di fattori.

Il primo, derivante indirettamente dalla circostanza – provata – dell'attesa di circa tre ore nell'aerostazione di Roma.

Il secondo, afferente indirettamente la mancata informazione al passeggero dei propri diritti, anch'essa provata nel corso del giudizio.

Il terzo, riguardante il quantum ( ossia l'importo di €30,00 ) che – secondo l'*id quod plerumque accidit* – appare ragionevolmente commisurato a quanto viene praticato nella generalità dei casi.

Ora, poiché - secondo la giurisprudenza della Suprema Corte – è possibile, in base ad un ragionamento presuntivo, trarre da una serie di fatti noti ( in quanto non controversi e/o giudizialmente provati ) l'esistenza di un fatto ignoto, appare legittimo riconoscere all'attore anche il diritto al risarcimento della somma di €30,00, a titolo di vitto e telefonate sostenute.

Non così per ciò che concerne la richiesta di una somma pari ad € 500,00 a titolo di danno esistenziale.

Infatti, il nuovo orientamento dei giudici di legittimità, espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella storica sentenza della III sezione civile del 15/07/2005 n. 15022 ( che ha ripreso una teorica sostenuta da precedenti pronunce della Cassazione, tra cui Cass. Civ. 14488/04 ; Cass. Civ. 12935/03 ; Cass. Civ. 15449/02 ; etc ) , risulta essere quello per cui “ *l’atipicità dell’illecito aquiliano è limitata al risarcimento del danno patrimoniale, mentre per il danno non patrimoniale non esiste un’astratta categoria di danno esistenziale risarcibile, poiché la risarcibilità è limitata ex art. 2059 c.c. ai soli casi previsti dalla legge, per essi intendendosi sia i casi da questa espressamente previsti sia quelli di lesione di specifici valori della persona umana garantiti dalla Costituzione* “.

In buona sostanza – afferma la Cassazione – “ *il danno non patrimoniale è una categoria ampia, comprensiva non solo di quel che un tempo veniva chiamato danno morale, e cioè della mera sofferenza, ma anche di qualsiasi altro pregiudizio non suscettibile di valutazione economica.*

*Il danno non patrimoniale, al contrario di quello patrimoniale, è per definizione tipico : infatti non tutti i pregiudizi o disagi non pecuniari sono risarcibili, ma solo quelli espressamente dichiarati tali dalla legge, ovvero derivanti dalla lesione di valori inviolabili della persona.*

*Ora, poiché il danno non patrimoniale è essenzialmente tipico, cioè risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, non è concepibile nel nostro ordinamento alcuna generica categoria di danno non patrimoniale definibile come danno esistenziale, nella cui genericità e indefinitezza confluiscono pregiudizi patrimoniali atipici e perciò irrisarcibili alla stregua dell’articolo 2059 c.c. “.*

In pratica, afferma la Suprema Corte che ai fini dell’art. 2059 c.c. non può farsi riferimento ad una generica categoria di “ danno esistenziale “ ( dagli incerti e non definiti confini ), poiché attraverso questa via si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell’atipicità, sia pure attraverso l’individuazione dell’apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini specifici della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre siffatta situazione non risulta voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall’interpretazione costituzionale dell’art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona, ritenuti inviolabili dalla norma costituzionale.

Pertanto, il risarcimento del danno non patrimoniale, fuori dalla ipotesi di cui all'art. 185 c.p. e delle altre minori legislativamente previste, attiene solo alle ipotesi specifiche di valori costituzionalmente garantiti ( la salute, la famiglia, la reputazione, etc. ), ma in questo caso non vi è un generico danno non patrimoniale “ esistenziale “, ma un danno da lesione di quello specifico valore di cui al referente costituzionale.

In conclusione, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte – che tuttavia appare avere pochi proseliti fra i giudici di merito – il danno non patrimoniale, in quanto danno “ tipicamente risarcibile “, lo è solo nei casi previsti dalla legge.

Da questo assunto, discende l'insostenibilità teorica della nozione di danno esistenziale, mettendosi così a nudo una delle sue tante fragilità : la categoria, che risulta essere un recipiente vuoto, non esce dalla seguente alternativa.

Se per danno esistenziale si intende un pregiudizio diverso dal danno causato da reato, esso è irrisarcibile ex art. 2059 c.c. ; se, viceversa, col termine “ danno esistenziale “ si designa il pregiudizio derivante dalla lesione di valori inviolabili della persona, la categoria è inutile, perché costituisce una duplicazione del danno non patrimoniale, già oggi risarcibile ex art. 2059 c.c., in base alla lettura costituzionalmente orientata della suddetta norma.

Il panorama giurisprudenziale, teste' descritto, non risulta - a parere dello scrivente – incrinato dalla sentenza della Sezioni Unite della Cassazione Civile 24/03/2006 n. 6572 ( citata dall'attore ), che riconosce l'esistenza del danno esistenziale in un ambito tuttavia particolare e specifico come il mondo del lavoro, con i suoi aspetti di dequalificazione professionale, intimamente legati al valore, costituzionalmente garantito, della persona umana, e che comunque circoscrive l'individuazione di tale tipo di danno all'apporto di un sostanzioso sostegno probatorio in giudizio.

Stesso discorso puo' farsi per un'altra pronuncia ( anch'essa citata dall'attore ) della Corte di Cassazione, 12 giugno 2006 n. 13546, che riconosce quale obiter dictum il tipo di danno esistenziale, quale tuttavia danno da uccisione di congiunto, quale tipico danno- conseguenza che si proietta nel futuro, privo (come il danno morale ed il danno biologico) del carattere della patrimonialità.

Danno ( da uccisione di congiunti ) che appare intimamente connesso al danno alla persona in se considerato e costituzionalmente tutelato.

Alla luce delle suesposte considerazioni, non appare legittimo riconoscere all'attore – in considerazione della vicenda da esso descritta in atto di citazione – l'importo di €500,00 a titolo di danno esistenziale.

Stante la soccombenza reciproca delle parti in causa, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare interamente fra le stesse le spese di lite.

**P. Q. M.**

Visti gli articoli di legge citati ;

Dichiara la responsabilita' della convenuta Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore in ordine alla causazione del ritardo di circa tre ore nella partenza del volo AZ 192 ( da Roma a Vienna ), verificatosi in data 18/10/2005, nonché in merito alla mancata informazione ed assistenza all'attore E. G. in aerostazione.

Condanna pertanto l'Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al risarcimento dei danni dallo stesso subiti in conseguenza del ritardo, e quantificati nello specifico in €30,00 a titolo di spese di vitto e telefonate ed in €45,00 a titolo di spese di taxi.

Spese processuali interamente compensate.

**Così' deciso in Palermo addì' 10/11/2006.**

**Il Giudice di Pace  
(Dott. Vincenzo Vitale)**